



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura. DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0005357 - 15/03/2012 - USCITA

Alla Regione Piemonte
Capofila in materia Energia
c.a. dott.ssa Stefania Crotta

e.p.c.: Al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
Direzione Generale per i Porti
V.le dell'Arte, 16
00144 ROMA

Oggetto: Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5.- Articolo 57 – Impianti strategici

In data 10 febbraio 2012 è entrato in vigore il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, pubblicato sul Supplemento n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Tale decreto, che ha ottenuto recentemente la fiducia alla Camera dei Deputati e risulta quindi in via di conversione in legge, individua all'articolo 57 le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per i quali, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

Le opere individuate come strategiche sono le seguenti:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;

e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Per avviare congiuntamente alle Autorità regionali l'applicazione della nuova norma ed al fine di dare continuità all'azione amministrativa, si richiede, come da intese per le vie brevi, la collaborazione di codesta Regione, quale capofila in materia di energia, per attivare la lavorazione presso questa Amministrazione (*), d'intesa con le Regioni interessate, delle pratiche per le quali sono in corso procedimenti istruttori presso le Regioni/Province.

Si fa riserva di emanare, in accordo con codesta Regione e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla quale la presente è diretta per conoscenza, una successiva circolare esplicativa degli iter autorizzativi che saranno posti in essere, sulla base degli indirizzi dettati dalla legge.

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Gilberto Dialuce

